



ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Riviera dei Mugnai, 5 - 35137 PADOVA - ☎ ☎ 049.657.372

e-mail: info@agronomiforestalipadova.it -

website: www.agronomiforestalipadova.it

skype: agronomiforestalipadova

Iscrizione all'Albo Professionale

Note esplicative

E' facoltà della Segreteria procedere ad effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità della autocertificazione e delle autodichiarazioni di notorietà. E' possibile infatti richiedere rettifiche di dichiarazioni erronee o incomplete, esperire accertamenti nonché richiedere esibizioni di documenti.

Nuove norme relative all'iscrizione

La pubblicazione del D.lgs 26.03.2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (GU. 75/L del 23 aprile 2010) produce alcune variazioni alla nostra legge professionale. Le novità sostanziali riguardano:

- a) l'esplicita parificazione del **domicilio professionale** alla **residenza** ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) la riduzione a due mesi del termine per il perfezionamento della procedura di iscrizione (rispetto ai tre precedenti);
- c) l'introduzione del silenzio assenso che, dopo due mesi, in assenza di espressione esplicita dell'Ordine, fa ritenere comunque perfezionata l'iscrizione.

L'iscrizione quindi andrà effettuata nella provincia dove si detiene il domicilio professionale, qualora diverso dalla residenza e nell'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali potrà essere indicato il domicilio professionale in alternativa alla residenza.

Iscrizione Cassa di Previdenza - Epap

Ai fini della propria tutela previdenziale, tutti gli iscritti agli albi degli Attuari, dei Chimici, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che esercitano la libera professione, sia in forma singola che associata, anche se in forma occasionale o saltuaria o in regime di collaborazione coordinata e continuativa ed anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoratore dipendente, secondo quanto previsto dal Dlgs 10 febbraio 1996, n. 103 e dall'art. 1 del Regolamento dell'Ente hanno l'obbligo di iscriversi all'Epap.

Da quanto sopra ne consegue che due sono i requisiti che devono obbligatoriamente manifestarsi per iscriversi all'Ente ovvero l'iscrizione all'Albo professionale ed il conseguimento di reddito derivante dall'esercizio di attività professionale indipendentemente dal modo in cui tale reddito viene contabilmente attestato (fattura per i possessori di partita Iva;ricevuta per le prestazioni occasionali o saltuarie; contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

L'iscrizione all'Albo infatti, pur essendo un requisito obbligatorio per l'iscrizione, non è di per se sufficiente se nel contempo non vi è anche il percepimento di un reddito

derivante dall'esercizio di attività libero professionale. In altre parole si può essere iscritti all'Albo e non doversi iscrivere all'Ente se non si esercita l'attività professionale.

Procedura:

Una volta emesso il primo documento fiscale il professionista ha 60 giorni di tempo per inviare il modello di iscrizione.

Vi ricordiamo che l'obbligo dell'iscrizione è previsto anche quando:

- 1) il professionista sia al contempo anche dipendente;
- 2) il professionista sia al contempo percettore di altro trattamento previdenziale;

Altri dettagli sono disponibili nel sito www.epap.it

Formazione Professionale Permanente

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) con delibera di Consiglio n. 55 del 02/10/2009 ha approvato il Regolamento per la Formazione Professionale Permanente.

Il suo iter applicativo ha avuto partenza il 01.01.2010. Il primo triennio, che si concluderà nel 2012, ha caratteristiche sperimentali.

L'obbligo della formazione permanente decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'albo. Il periodo di valutazione della formazione è triennale e la sua unità di misura è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

Nel sito dell'Ordine di Padova si trovano tutte le informazioni necessarie e dettagliate sulla materia.

Attivazione della Posta Elettronica Certificata (PEC)

Il professionista (e indipendentemente dall'esercizio della professione, tutti gli iscritti ad un Ordine professionale) ha obbligo di attivare la PEC in ottemperanza al D.L. n. 185/2008 e alla Legge di conversione n. 2/2009.

Il Conaf con circolare 24/2009 del 30.10.2009 e lettera prot. 4340 del 13.11.2009 ha ribadito quanto segue:

”... Si ricorda come tutta la procedura sia finalizzata alla costituzione di un elenco di tutte le PEC attivate per l'intera categoria e consultabile esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni sul sito istituzionale del Conaf, ne discende che è fatto obbligo a ciascun iscritto l'attivazione della PEC. L'indirizzo della PEC deve essere utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali che richiedono conferma di invio e di ricezione del messaggio, in buona sostanza la PEC sostituisce a tutti gli effetti la raccomandata e la raccomandata A/R ...”

Il Conaf ha siglato un protocollo d'intesa con l'EPAP al fine di ottimizzare le risorse dei due Enti per la fornitura gratuita della PEC all'intera categoria.

Nel sito dell'Ordine di Padova si trovano tutte le informazioni necessarie e dettagliate sulla materia.